

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
**Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1142 DEL 22 / 08 / 2007

OGGETTO: Nomina Direttore Sanitario.

L'anno duemilasette il giorno Ventidue del mese di agosto in Olbia,  
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dottor* **GIORGIO LENZOTTI**

**PREMESSO** che il dottor Giorgio Lenzotti, Direttore Generale dell'A.S.L. n. 2 di Olbia, in quanto designato dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 30/5 del 2.8.2007 ed in carica dal 13.8.2007 come da successivo contratto stipulato con la stessa Regione in data 6.8.2007, intende nominare il Direttore Sanitario dell'Azienda, riconfermando il dottor Renato Mura che già ha ricoperto tale incarico a far data dal 10.2.2006.

**VALUTATE** le esperienze professionali del dottor Renato Mura (nato a Paulilatino il 31.10.1945, e residente a Sassari in via Ortobene 35), che lo rendono idoneo allo svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario.

**DATO ATTO** del rapporto di fiducia esistente con il detto dottor Renato Mura.

**PRESO ATTO**, sulla base del *curriculum* e della formale dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 commi 9 e 11 del D.lgs 502/92 e s.m.e i., acquisiti agli atti dell'Azienda, che il dottor Renato Mura, è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (D.lgs. 502/92 e s.m.e i., e L.R. n. 10/2006) per la riconferma nell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia.

**RITENUTO**, pertanto, di nominare il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, riconfermando nell'incarico il dottor Renato Mura, e di procedere, sulla base della normativa vigente in materia, alla stipulazione con lo stesso del relativo contratto di lavoro di diritto privato, secondo lo schema predisposto dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 53/15 del 23.12.2004 modificato in conformità alla successiva L.R. n. 10/2006, allegato al presente atto per farne parte integrante.

**DATO ATTO** che, con separato atto, il Direttore Generale assegnerà al Direttore Sanitario obiettivi generali e obiettivi specifici, e che, con eventuali ulteriori comunicazioni, assegnerà gli obiettivi per gli anni successivi.

**VISTI:**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

le deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/52 del 7.8.2001 e n. 53/15 del 23.12.2004.

Per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di nominare quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia il dottor Renato Mura e di procedere, sulla base della normativa vigente in materia, alla stipulazione con lo stesso del relativo contratto di lavoro di diritto privato, secondo lo schema predisposto dalla Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 53/15 del 23.12.2004 modificato in conformità alla successiva L.R. n. 10/2006, allegato al presente atto per farne parte integrante.

- di inviare copia del presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale ed al Collegio Sindacale dell'Azienda;

- di incaricare lo *staff* della Direzione Generale, il Servizio Bilancio, il Servizio Personale ed il Servizio Affari Generali e Legali dei conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE  
SANITARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA.

PREMESSO CHE

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con proprio provvedimento n.            del            , ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ha nominato nell'incarico di Direttore Sanitario il dott. Renato Mura, il quale ha prodotto, in data            . 2007, formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 502/1992;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (c. f. 01687160901), dott. Giorgio Lenzotti, nato a Tortoli, il 12/08/1953, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'A.S.L. n. 2 di Olbia, in Olbia nel Via Caduti del Lavoro, 35.

E

Il dott. Renato Mura nato a Paulilatino (OR), il 31.10.1945, (c. f. MRU RNT 45R31 G384G) residente a Sassari, Via Ortobene n. 35, che accetta l'incarico conferitogli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il dott. Renato Mura si impegna a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. nonché dalla L.R. n. 10/2006, prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Sanitario, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Direttore Generale.

Art. 3

Il Direttore Sanitario deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'Azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il Direttore Generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Sanitario dell'A.S.L. n. 2 di Olbia dott. Renato Mura, è corrisposto, in conformità a quanto stabilito con DGR n. 27/52 del 7.8.2001, un compenso annuo onnicomprensivo lordo di € 123.949,65 (euro centoventitremilanovecentoquarantanove/65).

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento

delle funzioni. Esso è corrisposto in quote mensili posticipate pari ad un dodicesimo dell'intero ammontare annuo.

Oltre ai compensi sopra menzionati, al Direttore Sanitario spetta il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o di dimora - vitto e alloggio effettivamente sostenute, e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'Azienda, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del S.S.N.

#### Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 può essere integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale.

La corresponsione di tale quota è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale, da effettuarsi mediante appositi indicatori.

#### Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto e cessa (fatte salve le circostanze di cui al terzo capoverso del successivo art. 7) decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i., del DPCM n. 502/1995 e s.m. e i., le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali.

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Direttore Generale con lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il direttore avrebbe dovuto percepire.

#### Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico quando:

- viene meno il rapporto fiduciario tra Direttore Generale e Direttore Sanitario;
- l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle attuali aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici;

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contraddittorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale, con conseguente risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione del Direttore Generale, il Direttore Sanitario cessa dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale, ferma restando la possibile riconferma.

Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o



risoluzione del contratto, nonché per sostituzione del Direttore Generale.

Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Tempio Pausania.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del dottor Renato Mura.

Olbia, 2007

Il Direttore Generale (dott. Giorgio Lenzotti)

Il Direttore Sanitario (dott. Renato Mura)

Le parti dichiarano di approvare, specificatamente, le clausole di cui agli articoli 3 (diffusione di notizie), 6 (dimissioni anticipate), 7 (cessazione

dell'incarico, cessazione dall'incarico a seguito della nomina del nuovo  
Direttore Generale) e 9 (foro competente), del presente contratto.

Olbia,

2007

Il Direttore Generale (dott. Giorgio Lenzotti)

Il Direttore Sanitario (dott. Renato Mura)